



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 48 DEL 25-03-2020

Reg. generale n. 187 del 25-03-2020

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE NEL VI SETTORE NELL'AMBITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE EPIDEMIOLOGICHE DA COVID-19.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità:

- il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'articolo 35, ove si prevede che: *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;

VISTI, in particolare:

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, avente ad oggetto “Nuove misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020 che, all’art. 1, comma 6, dispone: *“Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

VISTA la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della pubblica amministrazione, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale si dà atto che per effetto delle modifiche apportate all’articolo 14 della legge 124/2015, dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTA, inoltre, la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, con la quale, in connessione allo stato di speciale emergenza decretato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il sopra richiamato D.P.C.M. 11 marzo 2020, si sollecitano le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ad attivare al più presto e con modalità semplificate ed accelerate, forme di lavoro agile in favore dei propri dipendenti cui non sia richiesta necessariamente la presenza fisica presso il luogo di lavoro, in deroga all’accordo individuale di cui alla legge 81/2017;

CONSIDERATO che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede misure straordinarie in materia di lavoro agile ed, in particolare, all’articolo 87 stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, conseguentemente:

- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

RILEVATO che nella speciale contingenza attuale, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di contrastare il più efficacemente possibile il diffondersi del contagio del virus pandemico, per espressa disposizione della fonte legale è possibile derogare ad alcuni passaggi formali e intraprendere in via d’urgenza l’attivazione del lavoro agile per i dipendenti dell’ente per i quali l’Amministrazione ritiene ciò sia possibile, in funzione del profilo professionale e delle mansioni svolte, escludendo dall’applicazione dell’istituto *de quo* unicamente le attività collegate all’emergenza e quelle individuate come indifferibili e da rendere in presenza;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 24 marzo 2020 con la quale, data la situazione emergenziale e straordinaria, sono state adottate linee generali al fine di consentire l'immediata attuazione del lavoro agile;

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, attivare presso il Comune di Treia il ricorso al lavoro agile in emergenza, con l'individuazione di modalità semplificate e temporanee di attuazione e con la esclusione delle sole attività indifferibili così come individuate con delibera G.C. n. 56/2020;

EVIDENZIATO che l'attivazione del percorso di cui sopra persegue la conciliazione della tutela della salute dei dipendenti e in senso generale della popolazione, attraverso il contenimento dell'espansione epidemica, con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione, da garantirsi presidiando i livelli quali-quantitativi di erogazione dei servizi alla cittadinanza;

DATO ATTO che è necessario contestualmente valutare e garantire adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete informativa aziendale;

RILEVATO che l'articolo 1, lettera e), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 così dispone: *«si raccomanda, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, (...)»*, e che, pertanto, i dipendenti potranno essere collocati in congedo per ferie fino all'attivazione della modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di cui sopra;

DATO ATTO che, nel rispetto delle norme istitutive del lavoro agile, dall'adozione del presente atto non debbono scaturire nuovi o maggiori oneri per la P.A.;

PRECISATO che il Vicesindaco ha adottato alcune misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e, segnatamente:

- con ordinanza n. 12/32 in data 12/03/2020 ha disposto la limitazione degli accessi agli uffici comunali da parte dell'utenza ai casi di effettiva ed assoluta urgenza e necessità;
- con decreto n. 4 in data 21/03/2020 ha approvato le linee guida per lo svolgimento delle sedute telematiche della Giunta comunale;

RITENUTO doveroso attivare l'istituto del lavoro agile quale modalità flessibile di gestione della prestazione lavorativa dei dipendenti di questo Settore che hanno manifestato interesse, fermo restando quanto previsto per le attività indifferibili da rendersi in presenza;

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 165/2001, all'articolo 5, comma 2, prevede che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di RENDERE NOTO, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Orazio Coppe;
3. di ATTIVARE, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19 ovvero fino alla data antecedente stabilita con D.P.C.M., in via emergenziale, la modalità di prestazione lavorativa in lavoro agile, in esecuzione delle disposizioni governative e ministeriali vigenti e della deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 24 marzo 2020, per i seguenti dipendenti, per lo svolgimento delle attività a fianco di ciascuno indicate, compatibilmente con la natura delle stesse e con gli strumenti informatici a disposizione, anche in deroga agli accordi individuali precedentemente sottoscritti:

NOMINATIVO	AREA/UFFICIO	MANSIONI/ATTIVITÀ
Matr. 508	Servizi sociali	Collaboratore Amministrativo
Matr. 361 (dipendente del Comune di Macerata – ATS 15)	Ufficio Promozione Sociale	Assistente Sociale

4. di STABILIRE che per le attività indifferibili da rendersi con la presenza in servizio, come individuate nel citato atto di Giunta, si proceda, previo accordo con il Responsabile di settore, ad adeguata rotazione fra i dipendenti stessi addetti alle attività indifferibili;
5. di STABILIRE che ciascun dipendente comunichi al sottoscritto le strumentazioni che intende utilizzare e mettere a disposizione durante la prestazione di lavoro agile, fermo restando che le spese riguardanti i consumi elettrici, quelle di manutenzione delle apparecchiature di proprietà del dipendente, nonché il costo della connessione dati sono a carico del dipendente medesimo;
6. di STABILIRE, inoltre, che nell'ipotesi in cui possa essere fornita al lavoratore strumentazione di proprietà dell'Ente, questa debba intendersi messa a disposizione in comodato d'uso, ai sensi dell'art. 1803 e segg. cod. civ.;
7. di STABILIRE che l'attività lavorativa in lavoro agile si articoli secondo le modalità operative indicate nel disciplinare sul lavoro agile approvato con deliberazione G.C. n. 56/2020 ed allegato anche al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
8. di STABILIRE che l'attivazione della modalità di lavoro agile non preclude l'utilizzo

in missione del personale o, comunque, la possibilità di svolgimento del lavoro in ufficio per specifiche esigenze lavorative;

9. di RICHIAMARE le indicazioni in materia di orario di lavoro contenute nel disciplinare, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
10. di STABILIRE che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, né alle ferie pregresse, al congedo, alla banca ore, alla rotazione e ad altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, i dipendenti possono essere motivatamente esentati dal servizio ai sensi dell'articolo 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, fermo restando che tale eventualità, residuale, sarà oggetto di separato e successivo atto in quanto alla data odierna non è possibile valutare tale fattispecie;
11. di PRECISARE che il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche a seguito del variare dello scenario epidemiologico del virus COVID-19;
12. di TRASMETTERE a ciascun dipendente del settore, oltre alle indicazioni sopraindicate, anche l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, come predisposta dall'Inail, nonché le disposizioni relative al trattamento dei dati;
13. di TRASMETTERE copia del presente atto al Sindaco, ai dipendenti del settore ed al referente per il servizio informatico per quanto di competenza;
14. di DARE INFORMAZIONE alle OO.SS. ed alla R.S.U. dell'adozione del presente atto;
15. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, comprovante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
16. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";
17. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. ORAZIO COPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 04-10-2020

Treia, 19-09-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 19-09-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
